

N. 66/2022 + 77/2022

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede,

visti i ricorsi ex art. 7 d.l. 118/2021, iscritti ai numeri di ruolo generale indicati in epigrafe e successivamente riuniti, con cui la [] s.r.l. ha chiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'istanza formulata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 118/2021, pubblicata nel registro delle imprese in data 12.1.2022;

rilevato che il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 118/2021;

che con successiva memoria integrativa del 28.1.2022 la ricorrente ha depositato la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, del d.l. 118/2021 e precisamente:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 31.12.2021;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata;
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

che la ricorrente ha notificato nel rispetto del termine assegnato il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori, all'esperto e alla società [], che le ha intimato il rilascio dell'immobile presso cui viene esercitata l'attività aziendale;

che l'esperto dott.ssa Federici, con atto depositato in data 11.2.2022, ha espresso parere favorevole alla convalida delle misure protettive richieste anche fino alla durata massima prevista dalla legge;

che all'udienza del 1.3.2022 la [], richiamando il contenuto della propria memoria depositata l'11.2.2022, si è opposta alla conferma delle misure protettive, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta dalla [] s.r.l., la quale ha invece insistito per il suo accoglimento;

considerato che, pur in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati attesa la recente introduzione della normativa di cui la parte ricorrente chiede l'applicazione, appare ragionevole ritenere che il giudizio demandato al Tribunale in sede di conferma, revoca o modifica delle misure protettive ai sensi dell'art. 7 del d.l. 118/21, convertito con modificazioni dalla L. 147/21, presupponga il contemperamento delle ragioni dell'imprenditore in crisi, che mira al risanamento della propria azienda, e quelle dei creditori aventi interesse al soddisfacimento, nel modo più rapido e proficuo possibile, delle proprie pretese;

in tale contesto le misure protettive di cui all'art. 6 del d.l. 118/2021 sono lo strumento previsto dal legislatore per facilitare l'avvio e la prosecuzione delle trattative tra l'imprenditore e i creditori finalizzate al raggiungimento di un accordo che possa consentire, quantomeno come obiettivo principale, la continuità aziendale e il risanamento dell'impresa;

l'eventuale conferma delle misure appare pertanto presupporre un giudizio positivo, allo stato degli atti, sulla ragionevolezza dell'obiettivo di risanamento perseguito e al contempo che il sacrificio richiesto ai creditori non sia sproporzionato e incongruo rispetto a tale finalità;

nel caso di specie la ricorrente, esercente attività di ristorazione nel comune di La Morra presso locali già oggetto di contratto di locazione con la [redacted] (contratto dichiarato risolto dal Tribunale di Asti con sentenza dell'8.11.2021), propone un piano di risanamento che postula essenzialmente il raggiungimento dei seguenti accordi: i) con la società [redacted] per proseguire l'attività per ancora almeno 24 mesi all'interno dei locali siti in La Morra; ii) con gli istituti di credito Banca d'Alba e Intesa Sanpaolo per stralciare il debito o rinegoziare una rata di modesta entità; iii) con gli enti statali, principalmente Agenzia della Riscossione, per una rateazione razionale e sostenibile (v. pag. 9 del piano di risanamento, doc. 4 di parte ricorrente);

in tal modo la ricorrente prevede di essere in grado di realizzare i flussi di cassa necessari a far fronte al debito complessivo ristrutturato, sulla base di test previsionali alternativi che si differenziano per l'ammontare del nuovo canone di locazione dei locali (maggiorato rispetto a quello attuale) che potrà eventualmente essere concordato e che costituisce il presupposto fondamentale, secondo il piano elaborato dalla ricorrente, per la prosecuzione della sua attività;

al riguardo l'esperto nominato ai sensi dell'art. 3 d.l. 118/21 ha formulato una prognosi di "*non improbabilità di successo del tentativo di risanamento*", affermando in particolare che "*la possibilità di risanamento appare concreta, seppure vincolata alla prosecuzione del contratto di locazione attualmente in essere per lo stesso periodo*" (v. pag. 8-9 della relazione dell'esperto);

l'esperto ha altresì riferito come nel corso degli incontri svoltisi con i soci della ricorrente questi ultimi abbiano formulato una proposta integrativa del piano di risanamento, migliorativa rispetto a quella presentata al momento della domanda di ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi, offrendo tra l'altro un apporto di finanza esterna per l'importo di € 30.000,00 a fondo perduto;

alla luce di quanto osservato dall'esperto pare pertanto che si possa formulare allo stato un giudizio positivo circa l'attuabilità del piano, seppure condizionato ovviamente al raggiungimento degli accordi con i creditori per la ristrutturazione del debito nonché alla stipula di un nuovo contratto di locazione che consenta la prosecuzione dell'attività presso gli stessi locali dove viene svolta attualmente, circostanza che costituisce, anche secondo quanto confermato dall'esperto, presupposto essenziale per la riuscita del piano;



a quest'ultimo proposito l'esperto ha altresì riferito che è già stato fissato un ulteriore incontro con la nuova conduttrice dei locali, la società [REDACTED], per verificare la sua eventuale disponibilità a concedere l'immobile in sublocazione;

tale circostanza, ove dovesse riscontrarsi un'effettiva disponibilità in tal senso da parte della nuova conduttrice, concorre, ad avviso del Tribunale, a rendere giustificata allo stato la conferma delle misure protettive e in particolare il divieto di iniziare o proseguire il procedimento di rilascio dell'immobile preannunciato dalla [REDACTED], con la notifica dell'atto di precetto, in quanto consentirebbe evidentemente di superare la situazione attuale in cui la ricorrente sarebbe tenuta a liberare l'immobile in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 8.11.2021;

non appare di ostacolo alla conferma delle misure, con specifico riferimento alla suddetta procedura di rilascio, il fatto (eccepito dalla [REDACTED]) che tale procedimento abbia ad oggetto un bene di proprietà di terzi, laddove il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive potrebbe riguardare, secondo la predetta opponente, solo i beni rientranti nel patrimonio dell'imprenditore in crisi;

tale assunto non appare infatti condivisibile alla luce del tenore letterale dell'art. 6 del d.l. 118/21 il quale dispone che *“dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”*;

la disposizione in esame estende dunque espressamente il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche ai beni, non facenti parte del patrimonio dell'imprenditore, *“con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”* e tra questi appaiono ragionevolmente da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l'impresa, a maggior ragione se si considera l'importanza che riveste il luogo di insediamento dell'attività ai fini della sua prosecuzione e della salvaguardia del valore dell'azienda, come peraltro confermato nel caso di specie;

la conferma delle misure protettive e in particolare il divieto di avviare la procedura di rilascio dell'immobile in questione appare pertanto funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori, nonché con la stessa proprietaria e con l'attuale conduttrice dell'immobile, finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività;

tale conferma non appare inoltre comportare un sacrificio sproporzionato per i creditori e per la [REDACTED], tenuto conto del limite temporale delle misure fissato dalla legge (120 giorni) e della possibilità di revocarle o abbreviarle, come previsto dall'art. 7, comma 6, d.l. 118/21, qualora successivamente emerga che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;

ritenuto che sussistano pertanto i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente e che possa essere concesso a tal fine il termine massimo di 120 giorni previsto dalla legge, tenuto conto del tempo già trascorso e del fatto che le trattative si annunciano articolate e complesse, dovendo svolgersi su più fronti (locazione

dell'immobile, rinegoziazione dei crediti bancari, rateazione di quelli tributari) e con diverse categorie di creditori;

p.q.m.

conferma

le misure protettive richieste di cui all'art. 6 del d.l. 118/21 e quindi il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi compreso il procedimento per il rilascio dell'immobile sito nel comune di La Morra dove viene esercitata l'attività aziendale preannunciato dalla società Immobiliare [] con la notifica dell'atto di precetto;

fissa

per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (12 gennaio 2022);

avverte

che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Si comunichi alle parti, all'esperto e al registro delle imprese.

Asti, 3.3.2022

Il Giudice
Marco Bottallo